



Milano, 07 Luglio 2023

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI 2023

Come già anticipato tramite nostre precedenti emails che si riferivano ai contributi a fondo perduto per impianti sportivi ed impianti natatori da richiedere tra il 19 giugno ed il 19 luglio 2023, segnaliamo che, qualora aveste già provveduto ad inserire nel nuovo Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) la domanda di accesso al contributo, poiché l'operatività del Registro stesso era stata sospesa per una settimana in modo da poter essere nuovamente attivo al 1° luglio 2023 conseguentemente alla Riforma dello Sport, è necessario **CANCELLARE LA RICHIESTA GIÀ EFFETTUATA E PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA** affinché il sistema acquisisca il dato aggiornato del numero di tutti i tesserati.

A tale proposito è comunque bene ricordare che la data di presentazione della domanda non costituisce priorità nell'assegnazione dei contributi. Potranno, infatti, usufruirne tutti coloro che avranno presentato la domanda entro il termine del 19 luglio 2023.

LAVORATORI SPORTIVI IMPATRIATI: AGEVOLAZIONE ANCHE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui lavoratori impatriati. Rientrano nell'agevolazione anche i redditi che derivano dalla cessione dei diritti d'immagine e da promo pubblicitarie, a patto che siano corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo e con lo stesso datore di lavoro

Anche i redditi che derivano dalla cessione dei **diritti d'immagine** e da **promo pubblicitarie** rientrano nell'agevolazione prevista per i **lavoratori sportivi impatriati**.

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione numero 38** del 30 giugno 2023.

Tali redditi devono essere corrisposti nell'ambito del **rapporto di lavoro sportivo** con lo stesso datore di lavoro.

Nel documento di prassi vengono riepilogati i chiarimenti già forniti sul regime di **tassazione agevolata** per i lavoratori all'estero che decidono di **tornare in Italia**, spostando la propria residenza.

Tra gli aspetti presi in considerazione anche i **requisiti anagrafici, reddituali e temporali**.

Lavoratori sportivi impatriati: agevolazione anche per la cessione dei diritti d'immagine

Con la Risoluzione n. 38 del 30 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui lavoratori sportivi impatriati.

Il documento di prassi si concentra su diversi aspetti del **regime agevolato per i lavoratori** che rispondano ai seguenti requisiti:

- non siano stati residenti in Italia nei **due periodi d'imposta precedenti** il trasferimento della **residenza**;
- si impegnino a risiedere in Italia per **almeno due anni**, pena la decadenza dal beneficio;
- svolgano attività lavorativa **prevalentemente nel territorio italiano**.

Per tali soggetti l'agevolazione consiste nella **riduzione del 50%** degli importi che rientrano nel calcolo del **reddito complessivo imponibile**.

Il periodo agevolativo è di **5 anni** a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. Nel rispetto di determinate condizioni, previste dal comma 3-bis dell'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015, l'agevolazione può essere estesa per **ulteriori cinque anni**.

Le condizioni da rispettare per l'allungamento dell'agevolazione sono, alternativamente:



- avere un **figlio minorenn**e a carico;
- acquistare **casa in Italia**.

Con la Risoluzione n. 38/2023 l'Agazia delle Entrate chiarisce anche quanto di seguito riportato:
*“si ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei **diritti di immagine** e da **attività promo pubblicitarie**, a condizione che siano corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.”.*

Di contro, sono esclusi dal regime speciale i **redditi percepiti da soggetti terzi**, in quanto non derivano direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.

Lavoratori sportivi impatriati: i requisiti anagrafici, reddituali e temporali

Per avere accesso all'agevolazione stabilita per i lavoratori sportivi impatriati, i soggetti devono rispettare **determinati requisiti**.

Uno di questi è quello **anagrafico**. Possono beneficiare del regime speciale solo i soggetti che abbiano compiuto il **ventesimo anno di età**, nell'anno di trasferimento della residenza in Italia.

In merito l'Agazia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:

“può accedere al regime speciale anche il lavoratore sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno.”.

In merito al requisito di reddito, si deve tenere in considerazione un doppio limite, che varia sulla base della **Federazione sportiva nazionale di riferimento** o delle singole leghe professionistiche.

Il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo deve essere:

- **superiore ad 1 milione di euro**, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (calcio, ciclismo, golf e pallacanestro);
- **superiore a 500.000 euro**, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990.

Un ulteriore **requisito** da rispettare è quello **temporale**.

In base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 147 del 2015, il regime speciale si applica se l'attività lavorativa è prestata **prevalentemente nel territorio italiano**.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, l'attività deve essere svolta in Italia per un **periodo superiore a 183 giorni** nell'arco di ciascun periodo d'imposta.

In merito bisogna tenere in considerazione i chiarimenti della **Circolare n. 17 del 2017**, che ha precisato che rientrano nel conteggio:

- le ferie;
- le festività;
- i riposi settimanali;
- gli altri giorni non lavorativi.

Non possono essere conteggiati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, dal momento che l'attività è prestata **fuori dal territorio nazionale**.

La recente Risoluzione chiarisce, tuttavia, quanto segue:

“Con riferimento ai viaggi all'estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano), si ritiene che gli stessi assumano a tutti gli effetti la natura di “trasferta” in quanto effettuati nell'arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza.”.

Nel caso, quindi, di un lavoratore sportivo che partecipi ad una competizione internazionale della durata di 40 giorni, ai fini del **conteggio dell'attività prevalente** in Italia, tale partecipazione rileva nei 183 giorni minimi.

L'Agazia delle Entrate chiarisce infine che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto **riconoscere l'agevolazione**, il lavoratore può usufruirne direttamente nella **dichiarazione dei redditi**.



RIFORMA DELLO SPORT: IL DECRETO LEGGE N. 75 DEL 22 GIUGNO 2023

Riforma dello Sport: novità per conformità degli statuti delle ASD e SSD e Registro unico Nazionale, monte ore per presunzione di lavoro autonomo, rappresentanza degli atleti

E' stato pubblicato in G.U. n. 144 del 22.06.2023 il D.L. n. 75 con disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, che è entrato in vigore il 23 giugno u.s.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2023, **contiene anche misure sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche ed in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo.**

In proposito, si segnala il **Capo III del decreto con gli articoli dal n. 33 al n. 41 con tutte le misure sullo sport.**

Di rilievo la novità sulle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 33, che al comma 1 lett b) prevede:

"Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."

Ricordiamo che il comunicato del Governo datato 15 giugno 2023 specifica che **in tema di sport** il D.L. n 75/2023 introduce:

- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l'inizio di quello successivo;
- l'eliminazione dell'applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l'ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- **un credito d'imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;**
- un'esenzione dall'IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli Organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro nazionale delle Attività Sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.

Sempre in materia di sport, **il comunicato stampa dell'8 giugno 2023 del Dipartimento dello Sport** riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di Decreto correttivo alla Riforma dello Sport che è entrata in vigore dal 1° luglio 2023. Tra le novità vengono segnalate le seguenti:

- **le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al Centro dell'Impiego e la tenuta del Libro Unico del Lavoro**, da effettuare anche attraverso il Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un Decreto interministeriale; **tale Registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;**



- il Registro verrà dotato di ulteriori funzioni: **gli uffici dei due Ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti**;
- le norme specifiche per i giudici di gara, per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell'organismo sportivo;
- le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro;
- la maggiore flessibilità nell'individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l'innalzamento a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;
- **il sostegno al mondo paralimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito**, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro, con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;
- l'abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'**apprendistato** per l'istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo; l'intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi fino a 85.000 euro;
- **la previsione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo**, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Concludendo, ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 aveva approvato un Decreto in esame preliminare che introduceva disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER ASD E SSD IN ATTESA DEL DECRETO CORRETTIVO

Sono tante le novità per associazioni e società sportive dilettantistiche soprattutto con l'entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della Riforma del lavoro sportivo. In particolare, vediamo in breve i nuovi obblighi.

ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD

Dal 1° luglio 2023 ASD e SSD devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 36/2021. Attualmente non è previsto un termine per adeguare gli statuti; ove lo schema di correttivo venga approvato, occorrerà adeguarsi entro il 31 dicembre 2023.

QUALIFICA DI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 possono assumere la qualifica di Ente sportivo dilettantistico le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le società (di capitali e cooperative) e gli enti del Terzo settore che esercitano, come attività d'interesse generale, anche l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (anche fondazioni Ets).

ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dal 1° luglio 2023 gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a svolgere, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Gli enti potranno svolgere anche attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, secondo criteri e limiti fissati da un Decreto di prossima attuazione e che, in difetto di previsione statutaria, non potranno quindi essere esercitate.

PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITÀ



Dal 1° luglio 2023 è fatto divieto ai componenti dell'Organo amministrativo di ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD che siano affiliate alla stessa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata od Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Viene estesa la tipologia dei soggetti da monitorare rinviando alle disposizioni del Terzo settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione, tra le quali si evidenzia la corresponsione ai lavoratori subordinati od autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL.

Qualora le predette clausole statutarie non venissero previste, ciò comporterebbe per la ASD/SSD la cancellazione d'ufficio dal RAS e la conseguente devoluzione del patrimonio e perdita delle agevolazioni fiscali (non di quelle lavoristiche).

LAVORATORE SPORTIVO

Dal 1° luglio 2023 sono qualificate come lavoratore sportivo le seguenti figure:

atleta;

allenatore;

istruttore;

direttore tecnico e direttore sportivo;

preparatore atletico;

direttore di gara;

che esercitano l'attività verso corrispettivo, e

tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli Enti affilianti.

Sono espressamente esclusi dalla qualifica di lavoratore sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Allo stato attuale non sono previste esclusioni espresse dal novero dei lavoratori; occorre, quindi, attendere la versione definitiva del Decreto correttivo per avere maggiori indicazioni, compresa quella dell'obbligo per tutti i lavoratori sportivi di essere tesserati.

Resta il fatto che il ruolo di istruttore/tecnico presuppone il possesso della corrispondente qualifica nell'ambito dell'ordinamento sportivo; cioè, sia abilitato da parte della FSN/EPS in riferimento alla specifica disciplina, nel rispetto dei regolamenti tecnici dell'Organismo sportivo affiliante.

Quindi, coloro che sono privi di abilitazione tecnica, non sono ritenuti compresi nella categoria dei lavoratori sportivi come istruttori.

Una precisazione: non sussiste l'obbligo di organizzare i corsi sportivi con il coordinamento del chinesologo, fatte salve diverse prescrizioni a livello di legislazione regionale, o dell'istruttore di specifica disciplina. Tuttavia, andranno rispettati i regolamenti tecnici di FSN/EPS che impongono l'obbligo di uno specifico percorso formativo per conseguire la qualifica di tecnico, che è necessaria per assumere il ruolo di lavoratore sportivo in qualità di istruttore/allenatore.

CO.CO.CO. NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le prestazioni oggetto di contratto non superino le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);

b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA ed EPS.

Lo schema di Decreto correttivo, qualora approvato, modifica da 18 a 24 la soglia oraria settimanale.

TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell'area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

-fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini Irpef ed Inps;



-da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;

-oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps, sia l'Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.

Per il 2023 si conferma la soglia di esenzione fiscale «complessiva» pari a 15.000 euro annui per i compensi sportivi. Nel calcolo del *plafond* si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 assoggettati all'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (Decreto Milleproroghe).

ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

Dal 1° luglio 2023 è previsto l'obbligo ai fini Inail per:

-lavoratori sportivi subordinati;

-co.co.co. sportivi.

Attualmente il Decreto Legislativo 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione.

DIPENDENTI PUBBLICI

Dal 1° luglio 2023 i dipendenti pubblici possono svolgere, fuori dall'orario di lavoro, un'attività che rientra nell'ambito del lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica, è prevista la sola comunicazione all'Amministrazione di appartenenza; nel caso di prestazione verso corrispettivo, dovrà essere rilasciata autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza.

Lo schema di Decreto correttivo, se approvato, introduce un meccanismo di silenzio-assenso: decorsi 30 giorni dalla domanda, in assenza di rilascio/rigetto espresso, l'autorizzazione si intende accolta.

TASSAZIONE PREMI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023).

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore l'obbligo per ASD e SSD di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) diretti al Centro dell'Impiego, Inps ed Inail (modello Unilav). Stando alla formulazione attuale, non sono soggetti ad obblighi di comunicazione i compensi fino a 5.000 euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali).

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di Decreto correttivo.

EMISSIONE DEL CEDOLINO PAGA E TENUTA LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

Dal 1° luglio 2023 per le co.co.co. sportive l'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica mediante apposita sezione del Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche.

Per i compensi non superiori a 15.000 euro annui non vi è obbligo all'emissione del cedolino paga.

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di Decreto correttivo.

VOLONTARI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Per la qualifica di volontario è previsto che:

-il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta;

-le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo, o comunque retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;

-ASD/SSD assicurino i volontari per la RC verso i terzi;



-vengano rimborsate le sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza.

Non è ad oggi previsto un limite massimo di rimborso, né la possibilità di attestare la spesa mediante autocertificazione.

Lo schema di Decreto correttivo, quando approvato, prevede la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.

PLURALITA' DI RUOLI

Oltre a quanto appena riportato relativamente ai volontari sportivi, si pone la questione se persone che rivestano contemporaneamente più ruoli nell'ambito della stessa ASD/SSD possano percepire compensi.

Tralasciando quanto già noto sulla questione della presunzione di distribuzione indiretta di utili in caso di compensi non commisurati alla reale attività svolta, una persona può rivestire più ruoli in una ASD/SSD: per esempio, essere Amministratore ed istruttore della stessa e percepire un corretto compenso per entrambe le attività. Nel caso di Amministratore, o lo fa gratuitamente quale volontario, o lo fa percependo un compenso e pagando, quindi, la gestione separata Inps; nel caso fosse anche istruttore, può percepire un compenso come co.co.co. sportiva, se ne sussistono i presupposti.

La norma, come detto sopra, non consente di percepire alcun compenso nel caso di prestazioni sportive di volontariato, che sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell'ambito della stessa ASD/SSD, ma non nel caso di Amministratori, che possono sicuramente ricoprire tale carica senza essere remunerati e contestualmente percepire un compenso come istruttore. E' da evitare assolutamente, nel caso di Amministratori che percepiscano un emolumento per tale carica, inquadrarli come collaboratori amministrativo-gestionali; devono, invece, come già scritto, percepire un compenso come Amministratori pagando i contributi alla gestione separata Inps.

BONUS ENERGIA: L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIAPRE IL CANALE TELEMATICO

A seguito dell'estensione dell'applicazione della remissione in bonis a coloro che non avevano inviato all'Agenzia, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione dei bonus "caro energia", l'Agenzia delle Entrate comunica che è stato riaperto il canale telematico per la comunicazione (Avviso AE 26 giugno 2023).

Con la Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 è stata estesa l'applicazione dell'istituto della **remissione in bonis** alla comunicazione dei **crediti d'imposta** maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di **prodotti energetici**.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il **16 marzo 2023**, possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo "**8114**".

Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata, devono prima annullare tale comunicazione, versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. Si ricorda che, in ogni caso, i crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite **modello F24**.

A seguito dell'estensione dell'applicazione dell'istituto della remissione in bonis a coloro che non avevano inviato all'Agenzia, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione dei bonus "**caro energia**", l'Agenzia delle Entrate, con un avviso del 26 giugno 2023, comunica che è stato riaperto il canale telematico.

Pertanto, il contribuente può inviare la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.



La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata ed inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".

CESSIONE TAX CREDIT ENERGIA E GAS: II SEMESTRE 2023 ENTRO IL 18 DICEMBRE 2023

L'Agenzia delle Entrate estende le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione ed alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici (Prov. AE 27 giugno 2023 n. 237453).

Alle imprese vengono riconosciuti alcuni **crediti d'imposta**, al ricorrere di determinate condizioni, pari ad una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di **energia elettrica e gas**:

- credito d'imposta a favore delle **imprese energivore**, pari al 20% delle spese sostenute;
- credito d'imposta a favore delle imprese **non energivore**, pari al 10% delle spese sostenute;
- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di **gas naturale**, pari al 20% delle spese sostenute;
- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a **forte consumo di gas naturale**, pari al 20% delle spese sostenute.

I citati crediti d'imposta possono essere:

1) utilizzati in **compensazione** tramite **modello F24**, entro il 31 dicembre 2023;

2) **ceduti** a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche ed intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Viene previsto che entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle **cessioni dei crediti**, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentino profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; inoltre è previsto che le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti intermediari per la trasmissione, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023 e prot. n. 116285 del 3 aprile



2023, le citate disposizioni attuative sono state estese ad ulteriori crediti d'imposta.

Cosa prevede il nuovo Provvedimento

Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il Provvedimento in commento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d'imposta di cui alle citate lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari ai sensi dell'art. 4, comma 8, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Per consentire l'acquisizione delle **comunicazioni** delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta suindicati, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni del Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 3 aprile 2023. Per i richiamati crediti d'imposta la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate dal **6 luglio 2023 al 18 dicembre 2023**.

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in **compensazione orizzontale**, tramite modello F24, entro il **31 dicembre 2023**.

Con specifica Risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui al medesimo punto 1.1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 18 dicembre 2023.

EVENTI SPORTIVI SOSTENIBILI: LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DELLO SPORT

Eventi sportivi sostenibili: cosa prevedono le Linee Guida del Dipartimento dello Sport. La certificazione per eventi sostenibili.

Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato in data 8 giugno 2023 le Linee guida per l'organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell'organizzazione di eventi sportivi, affinché si concentrino sull'adozione di misure, pratiche ed azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.

Nel dettaglio, vengono individuati 10 campi d'azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per ridurre l'impatto ambientale degli eventi sportivi ed aumentarne la sostenibilità.

Scopo del documento, spiega il comunicato, è quello di **aiutare gli organizzatori degli eventi sportivi, soprattutto quelli appartenenti alle piccole realtà, nel processo di transizione ecologica** che trasformi le direttive sulla sostenibilità in comportamenti ecologici concreti.

Eventi sportivi sostenibili: le Linee guida per gli organizzatori

Il documento del Dipartimento dello Sport è suddiviso in due sezioni:

1. **prima sezione**, con i **campi d'azione** e le **possibili misure da adottare** per la realizzazione degli eventi sportivi ecologicamente sostenibili;
2. **seconda sezione**, nella quale sono presentati alcuni **esempi progettuali realizzati in Italia** con lo scopo di ispirare gli organizzatori degli eventi sportivi a ridefinire alcune azioni od effettuare di nuove, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità dell'evento.

Le Linee guida sono corredate anche da un Allegato **che descrive il quadro di riferimento internazionale**, europeo e nazionale, da ritenersi in continua evoluzione, delle misure da attuare in materia di sport, sostenibilità ed ambiente, **accompagnato da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali**.



Eventi sportivi sostenibili: cosa prevedono le Linee guida per la certificazione

Le Linee guida, al punto 1.8, sottolineano che le certificazioni sono strumenti volti a valutare e certificare l'impegno delle aziende verso le tematiche della sostenibilità ambientale. **Per ridurre i danni ambientali e promuovere la consapevolezza del rispetto per l'ambiente, le organizzazioni sportive dovrebbero promuovere l'applicazione delle certificazioni e di protocolli delle etichette ambientali.**

Per garantire **un'offerta di servizi sostenibili**, sempre più richiesti ed apprezzati dal punto di vista internazionale, **si suggerisce l'adozione delle seguenti attività:**

- utilizzare prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o prodotti ecologici certificati;
- privilegiare i fornitori che possiedono una certificazione ambientale;
- suggerire ai partecipanti le strutture alloggiate con una certificazione a basso impatto ambientale;
- individuare fornitori in grado di gestire ogni categoria di rifiuti generati durante l'evento sportivo o, addirittura, richiedere nelle condizioni per le stipule delle gare d'appalto il certificato di trattamento dei rifiuti. È possibile visionare le principali certificazioni ecologiche consultando il file allegato al documento.

ESENZIONE IVA ENTI NON COMMERCIALI: RINVIO AL 2024

Nell'iter di conversione del Decreto omnibus con emendamento si introduce il rinvio al 1° luglio 2024 dell'esenzione IVA per gli ENC

La Commissione Bilancio ed Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento in sede di conversione in legge del D.L. 51/2023 noto come Decreto omnibus con il quale si **prevede il rinvio al 1° luglio 2024 dell'esenzione Iva per gli enti non commerciali.**

Nel dettaglio, il comma 2-bis dell'articolo 4, **posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o, in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, ed a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.**

Le norme in commento posticipano [lettera b) del comma 2-bis] dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 15-quater del Decreto-Legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972.

Tali modifiche, in origine destinate ad entrare in vigore il 18 dicembre 2021, sono state successivamente posticipate al 1° gennaio 2024 dall'articolo 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022 (n. 231 del 2021).

Le disposizioni in esame [lettere a) e b)] modificano il predetto comma 683, **disponendo che l'operatività di siffatte prescrizioni slitti ulteriormente al 1° luglio 2024.**

Al fine di allineare la disciplina Iva interna a quella Comunitaria, **il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:**

- associazioni politiche,
- sindacali e di categoria,
- religiose, assistenziali, culturali,
- di promozione sociale e di formazione extra-scolastica

nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.



Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e fatturazione con partita Iva, ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata; la proroga, quindi, giungerebbe ben accolta.

L'emendamento consente agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione ad uno di esenzione Iva.

Vi è da segnalare che, se per le realtà associative il nuovo regime di esenzione scatterà a luglio 2024, ciò non varrà per organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale con ricavi annui non superiori a 65.000 euro, per le quali le nuove norme scatteranno dal 1° gennaio 2024.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 75/2023, non si può non tenere conto del mancato recepimento della proposta legislativa, presente in una prima versione del Decreto, e legata all'estensione dell'esenzione Iva per attività didattiche e formative rese da parte di ASD/SSD. Si tratta di una modifica che recepisce l'esigenza di chiarire il regime Iva dei corrispettivi versati per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dagli Enti sportivi. Si pensi, per esempio, al corso di nuoto o di guida su cui l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di intervenire, escludendo la possibilità per tali soggetti di fruire del regime di esenzione Iva. Ciò in considerazione degli orientamenti della Corte di Giustizia (C-449/17), che richiedono che le attività didattiche siano rese da istituti scolastici oppure che la formazione sia volta a fornire competenze professionali. È il caso dei corsi di volo (Risposta AE n. 162/E/2020), che scontano l'esenzione Iva solo se rivolti a trasmettere all'allievo conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In vista anche dell'operatività dal 1° luglio 2024 del nuovo trattamento previsto dall'art. 10 del DPR 633/1972, si potrebbe arrivare ad una revisione normativa, attraverso i Decreti attuativi della Delega Fiscale, includendo anche le realtà del mondo sportivo tra i soggetti che possono fruire dell'agevolazione in caso in «prestazioni didattiche di ogni genere».

Un risultato si potrebbe raggiungere introducendo un chiaro riferimento ai dettati europei (art. 132, comma 1, lettera m, della direttiva Iva) che prescrivono l'esenzione per «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nella misura in cui siano effettuati da organismi senza fini di lucro».

In questo modo, per esempio, i corsi di nuoto se organizzati da realtà sportive senza scopo di lucro, potrebbero beneficiare dell'esenzione Iva di cui all'art. 10 DPR 633/72 superando così l'interpretazione restrittiva fornita dall'Agenzia delle Entrate anche con riferimento alle SSD.

SPORT BONUS 2023: INVIO DOMANDE PROROGATO AL 15 LUGLIO 2023

Prima finestra 2023 per lo sport bonus rivolto alle imprese per erogazioni liberali per manutenzione e restauro di impianti sportivi. Domande entro il 15.07.2023.

Il Dipartimento dello Sport, con un comunicato pubblicato il 28 giugno 2023, ha annunciato la proroga dal 30 giugno 2023 al 15 luglio 2023 dello sport bonus 2023.

In particolare,

- data la chiusura del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche prevista dal 26/06/2023 al 01/07/2023,
- nonché dell'esigenza di consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali nell'ambito del provvedimento in parola,

si dispone la proroga alle ore 23.50 del 15 luglio 2023 dei termini della prima finestra per lo Sport bonus 2023.

Viene precisato, inoltre, che ESCLUSIVAMENTE per le imprese che hanno già effettuato la richiesta di usufruire dello Sport bonus 2023 – Prima finestra sulla relativa piattaforma e che abbiano la necessità di effettuare una o più ulteriori erogazioni liberali verso un diverso



beneficiario, si comunica la seguente procedura da seguire corredata dai citati allegati e modello di richiesta:

Vademecum della procedura per seconda istanza Sport Bonus 2023 – 1^ finestra

- Inviare la domanda agli indirizzi: ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza a sport@governo.it, entro le ore 23:59 del 15 luglio 2023, indicando nell'oggetto "Sport Bonus 1^ finestra 2023 – seconda istanza + la denominazione impresa + codice fiscale";
- Il Servizio Primo del Dipartimento invierà alla sola mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco.

Allegati:

1. Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
2. Visura camerale dell'impresa erogatrice;
3. Contratto di affitto o concessione dell'impianto sportivo interessato dall'intervento;
4. Dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l'erogazione liberale, con indicazione dell'importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

La nuova Legge di Bilancio (Legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) **ha esteso anche per l'anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** già prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 all'art. 1 commi da 621 a 626.

Il Dipartimento, nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus, ha ricordato i requisiti per averlo, ed in particolare:

- **i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,**
- ad esse è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo,
- il limite all'importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022),
- mentre l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, **rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre.**

Sport bonus 2023: come richiederlo

In particolare, **dal 30 maggio i soggetti interessati allo Sport bonus hanno 30 giorni di tempo, termine prorogato al 15 luglio 2023, per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.**

Successivamente, a seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, **il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito d'imposta** dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le domande per la partecipazione allo Sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma reperibile al seguente link:

- <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

All'interno della stessa l'utente troverà la "guida alla compilazione" ed i riferimenti per l'assistenza tecnica e procedurale. Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazioni e chiarimenti devono essere inoltrate a:

- servizioprime.sport@governo.it,
- specificando nell'oggetto "SPORT BONUS 2023".



Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

